

N. 4.

Regno d'Italia.

Legnano li 13. Genn. 1800.

Al Sindaco Comunale

Al Sig.^{ro} L.^o Gaspare Bachielli.^{ro} di detto Comune

La mia domanda fatta al p.^o Cancelliere Cantonale venga avvertito dal medesimo con pregiata sua d'ora, che il p.^o Cav. Prefetto, con ordinanza del qu. le correte N. 114. si è conpiaciuto d'approvare la nomina della d. lei per ora in Segretario di questo Amm.^o Municipale riservandosi per il futuro al p.^o Cav. Prefetto a far nota le sue determinazioni rapporto al solo proposito degli dal Consiglio.

Nel tempo stesso, che la partecipo tale approvazione della d. lei nomina lo invito ad assumere le incombenze, che le spettano, e prestarsi a coadiuvare la Municipalità in ciò, che le può occorrere.

Ho l'onore di dichiararmi con distinta stima.

Il S.^{to} Sindaco L.

REGNO D' ITALIA

Gallarate li 12. Febbrajo 1810=

AL VICE-PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Al Sig.^o Sindaco della Comune di Legnano con Legnarello

Rispondo, sig.^o Sindaco, il di lei rapporto b. corr. n. 16, le partecipo di aver riferito al sig.^o Cav.^o Prefetto quanto viene esposto nel precedente di lei foglio 30. Genn.^o p. n. 10. e di aver prevenuto lo stesso sig.^o Prefetto di ciò mi teneva direttamente in corrispondenza con ella per gli oggetti inerenti a codesta Amministrazione.

In quanto poi all'approvazione del soldo di £ 800. M. stato proposto dal Consiglio per la Carica di Segretario, debbo partecipare che essendo questa soggetta in massima dalla Superiorità, non trovo quindi oppo di procurare le Superiori risoluzioni pel concreto caso.

Mi prego confermarvi con distinta stima.

Rospi

N. 35.

Mo li 15 Febbraio 1810.

Agli atti per natia -

[Signature]

[Signature]
Al Sig. Sindaco della Comune
di

[Signature]
Espresso con le parole

[Signature]
Suffi



ff. 147.

Regno d'Italia -

Legnano li 4. Novembre 1910.

ff. Lindaro. L.

Al Sig.^o Vice-Prefetto Distrettuale = Gallarate =

Le trasmetto, Sig.^o Vice-Prefetto, colla Preventiva dell'anno 1911 e li suoi corrispondenti Allegati, l'estratto ^{in duplicato} delle deliberazioni del Consiglio Comunale tenutosi il giorno sette Audante, al quale va pure unita la petizione del Segretario divisa ad ottenere aumento d'onorario per li motivi ivi espressi.

Colgo l'occasione per riconfermarvi colla più distinta stima.

REGNO D'ITALIA.

Milano li/9 Aprile 1819.


IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

Al Sig. Sindaco di Legnano

Viste le deliberazioni di codesto Consiglio Comunale relativamente allo stipendio da assegnarsi a cotesto Sig. Segretario già da me approvato in via provvisoria, ho deliberato che debba corrispondersi allo stesso l'annuo assegno di lir. *quattrocento cinquanta* a carico di cotesto Comune.

Mentre però il Sig. Cancelliere Cantonale ha disimpegnato le relative funzioni fino all'epoca in cui fu attivato l'eletto nuovo Segretario, qualora il Cancelliere stesso non sia il nominato a tale carica, vorrà ripartire equamente detto soldo per quella porzione che spetta, e che farà corrispondere al detto Cancelliere in compenso dei servigi da lui prestati nel suddetto intervallo.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima.



A. 100.
P^{to} li. 29. Aprile 1810.
S. S. S.

Si passi notizia al segretario, e
si facciano le occorrenti annotazioni

F. Rossi

A. 16-

Di li 14. Gennaio 1810.

Avendo la nomina, ed approvazione
del Segretario, il già tenuto Consiglio su
alcuni oggetti contemplati nelle presenti
fiscali, la necessità di prendere in con-
siderazione diverse altre circostanze, e le
disposizioni date per ordine dal S. E. per
quanto le Carte, e Mobili spettanti a questa
Comune, si faccia analogo rapporto per
la successive Superiori determinazioni di
quanto occorre, e si rimetta negli atti per
conveniente norma, e divisione per gli
altri oggetti di massima, e di disciplina.

Il Segretario

A. 16-

Regno d'Italia

Legnano 6. Febbraio 1900.

Al Sindaco

al Sig.^o Vice Prefetto Dist.^o Gallarate

Ad occasione della Prefettura Civile del giorno 30. Gen-
naio prossimo scorso N. 13347. Sez. 1.^a devo ricordarle
al Sig.^o soltanto al Sig.^o Vice-Prefetto, che la Memoria
del Segretario di questa Municipalità, di dippiù
stata approvata dal Sig.^o Cavaliere Prefetto,
come potrà rilevarsi dall'autecedente mio rap-
porto 30. Gennaio ultimo scorso N. 10, e che non
ostando che restando in sospeso, che l'approvazio-
ne del soldo stato proposto in L. 800. Italiane nel
Consiglio Comunale tenutosi il giorno 17. xbre 1899,
e che il Sig.^o Vice-Prefetto si compiacesse
d'inoltare al Sig.^o Cavaliere Prefetto per le ulterio-
ri sue determinazioni.

Con tale occasione ho l'onore di dichiararmi con
distinta stima-

REGNO D'ITALIA.

Milano 20 Gennaio 1840.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

*Alli Signori Vice-Prefetti,
Podestà, Sindaci, e Cancellieri Censuari
dello stesso Dipartimento.*

- L**a concentrazione de' Comuni superiormente ordinata, ed il Reale Decreto 29 Giugno 1809, in forza del quale i Cancellieri del Censo cessano dall'essere Delegati Governativi presso i Comuni, e Segretarij di quelli di terza classe, avendo portato un cambiamento nel sistema amministrativo, ho trovato opportuno di diramare alcune istruzioni per norma, e direzione dei Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Cancellieri Censuari, nell'esecuzione delle rispettive loro incumbenze.
1. Allorchè i Consigli de' Comuni di terza classe sopra proposizione del loro Sindaco avranno proceduto alla nomina del Segretario, i Sindaci de' Comuni dei Distretti II. III. e IV. dovranno rimetterla al Sig. Vice-Prefetto, indicandogli lo stipendio, che dal Consiglio Comunale si sarà creduto accordare al proprio Segretario, ed i Signori Vice-Prefetti mi rimetteranno le nomine medesime colle norme della mia Circolare 20 Ottobre 1809 N. 15344.
 2. Nel Distretto Primo tanto la succennata nomina, quanto la proposizione del relativo soldo dovrà dalli Signori Sindaci inoltrarsi direttamente a questa Prefettura.
 3. L'unione di più aziende Municipali in una sola chiama per conseguenza in un solo Archivio l'unione di tutte le carte riguardanti i Comuni che si concentrano. Allorchè pertanto la nuova concentrazione sia pienamente attivata, il Sindaco abbia assunte le relative funzioni, ed il Segretario sia superiormente approvato, i Signori Cancellieri, che sinora custodirono le carte riguardanti l'Amministrazione de' Comuni, i Signori Sindaci scaduti, e chiunque avesse carte di ragione Comunitativa dovranno ordinatamente, e con gelosa cura farle trasportare presso la Municipalità del Comune denominativo, prevenendola del giorno in cui verrà fatta la consegna delle carte medesime.

4. Si farà un elenco delle carte riferibili a ciascuna frazione unita al Comune denominativo.
5. Di questo Elenco se ne faranno due copie firmate dall'ex-Sindaco del Comune, o Comuni aggregati, dal Cancelliere Censuario, e vidimate con ricevuta dal Podestà, o Sindaco, e Segretario del Comune denominativo, che riceve le carte: Una di queste copie sarà custodita nell'Archivio del Comune denominativo, e l'altra verrà depositata nell'Archivio della Vice-Prefettura, o Prefettura del rispettivo Distretto. Li Signori Vice-Prefetti apporranno nell'elenco loro trasmesso la ricevuta, e la propria firma, ed un'altra ricevuta d'Ufficio verrà rilasciata alla Municipalità del Comune denominativo.
6. Nel raccogliere le carte dei Comuni concentrati si raccoglieranno pure le copie loro appartenenti dei Bullettini delle leggi. Conservatane una ad uso del Comune denominativo, quelle che erano di ragione dei Comuni aggregati si venderanno, ed il prezzo verrà portato nel Bilancio Preventivo.
7. Se dalla raccolta del Bulletino mancassero dei volumi, od anche per avventura la collezione intera, ne saranno tenuti responsabili personalmente gli Individui presso de' quali stava il Bulletino, o che per natura dell'impiego fossero obbligati a custodirlo. Quelli dovranno del proprio inevitabilmente reintegrare il Comune del danno arrecato. Dell'adempimento di queste disposizioni sono specialmente incaricati i Signori Podestà, e Sindaci de' Comuni denominativi, ed i Signori Vice-Prefetti a sorvegliarne l'esecuzione.
8. Se presso i Cancellieri del Censo esistessero delle copie dei Bullettini suddetti di ragione Comunale, dovranno queste, siccome tutte le altre carte essere trasferite nel Comune denominativo, e consegnate al Sindaco nel nodo sovr'indicato.
9. Qualora vi fossero dei mobili inservienti in addietro per le Municipalità dei Comuni concentrati, e di proprietà dei medesimi, od esistessero oggetti d'Ufficio delle Municipalità stesse, si dovrà dai Signori Podestà, e Sindaci procurarne la vendita, riservando quelli che si potessero rendere necessari al Comune denominativo.
10. Eguale consegna tanto delle carte, quanto dei Bullettini delle Leggi, se esistono presso loro, dovranno fare i Cancellieri ai Sindaci de' Comuni non concentrati.
11. Col mezzo di processo verbale si farà constare della consegna delle carte, Bullettini, e nobili. Di questo si rimetterà copia col succitato elenco alle Vice-Prefetture, ed a questa Prefettura nel Distretto Primo.
12. Se nel Comune denominativo non vi fosse un armadio di ragione pubblica per riporvi le carte riguardanti l'Amministrazione del Comune, dovrà questi provvedersi a carico Comunale. L'armadio dovrà essere assicurato con chiave, che resterà presso il Sig. Podestà, o Sindaco, o col di lui assenso nelle mani del Segretario.

13. Le Case, ed altri locali di ragione Comunitativa, che rimangono vuote nelle frazioni aggregate per la cessazione degli Uffici Municipali, si metteranno in vendita, osservate le consuete formalità, e sempre salva la Superiore approvazione. Il prezzo, che se ne ricaverà, dovrà erogarsi nell'estinguere i debiti della frazione aggregata, se ne ha, attenendosi alle norme del Reale Decreto 4. Agosto 1807. Depurando così l'amministrazione dei debiti, si agevolerà il lavoro preparatorio, che dovrà succedere, del conguaglio delle attività, e passività fra il Comune denominativo, e gli aggregati.
14. I Signori Podestà, e Sindaci dei Comuni dei Distretti II. III. e IV. d'ora in avanti saranno per tutti gli oggetti del loro Ufficio in piena, e sola corrispondenza coi Signori Vice-Prefetti. Le loro rappresentanze a questa Prefettura non saranno ricevute, a meno che non sieno di positiva urgenza, rendendo però contemporaneamente inteso dell'emergente il Sig. Vice-Prefetto. Nei soli casi di richiamo potranno direttamente esporre le loro occorrenze alla Prefettura.
15. I Comuni aggregati non dovranno avere che un sol Cursore, ammenochè circostanze particolari non consigliassero diversamente, nel qual caso si dovrà farli rapporto per le mie deliberazioni.
16. Per i Cursori, e per gli altri salariati Comunali, pei quali non sarà stato fatto aumento al soldo che hanno sinora percepito, non occorrerà che mi sia domandata una preventiva approvazione, ma basterà che i loro rispettivi assegni sieno indicati nei Bilanci preventivi.
17. Nell'approvazione de' medesimi verranno provvisoriamente contemplate le somme che erano in corso a carico di ciascun Comune per la tangente del fitto dell'Archivio Cantonale. Questa spesa dovrà però totalmente cessare, allora che avrà avuto effetto la consegna delle Carte Comunali, giacchè per la custodia di quelle relative al Censo, giusta il disposto all'art. 20 del Reale Decreto 29 Giugno 1809, spetta al Demanio il pagamento della relativa pigione.
18. Non verranno parimenti approvati che provvisoriamente gli assegni in corso al Pedone Cantonale, e fino a tanto che non abbia effetto un Piano Postale interno del Dipartimento, che vi ha luogo a sperare di vedere attivato fra non molto tempo.
19. I Signori Podestà, e Sindaci, che prestano la loro opera gratuita a vantaggio de' Comuni non potranno in nessun caso essere obbligati a sostenere delle spese per oggetti relativi ai Comuni medesimi, a peso dei quali dovranno sempre ricadere, ogni qualvolta sieno riconosciute regolari, e legittime.
20. Occorrendo che per mancanza di soggetti capaci in Comune, i Segretari eletti non fossero domiciliati nel medesimo, dovranno essi

essi ad ogni richiesta dei Sindaci, ed in ogni occorrenza prestarsi ai loro inviti, non essendo conveniente, che questi funzionari, quali sono costituiti in Autorità, sieno obbligati ad uscire dal loro Comune, se non nel caso di chiamata per parte d'un Autorità superiore, essendo stato provvisto colla Circolare 12. andante N. 18519 per ciò che concerne la presentazione dei Registri dello Stato civile ai rispettivi Giudici di Pace.

21. Essendo dovere del Sindaco il tenere i registri dello Stato civile, e del Segretario il coadiuvarlo nelle relative operazioni, nessun individuo potrà essere obbligato a sortire dal proprio Comune per le occorrenze di dover far registrare nascite, matrimoni, e morti, ben inteso che li Comuni aggregati formano un solo, ed individuo Comune.

Raccomando con tutta l'efficacia allo zelo dei Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Cancellieri del Censo la piena osservanza, in ciò che rispettivamente loro incumbe, di queste prescrizioni dirette a procurare il maggior possibile vantaggio de' Comuni col dar loro un'amministrazione uniforme, regolare, e possibilmente economica.

I Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, e Cancellieri del Censo si compiaceranno di accusarmi colla possibile sollecitudine la ricevuta della presente.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA
Segretario Generale.

N.º 8. 3

Regno d'Italia

Legnarello li 17. Genn.º 1816. -

Cancelliere Cantonale 3

All' S.º Sindaco di Legnano. -

Affogo della pregiata Sua di jeri non posso, che con-
fermare quanto gli dissi in persona, cioè, che il S.º Cav. ^{re} Prefetto
con Ordinanza de' 4. cor. ^{te} N.º 114. si compiace d'approvare la
Nomina fatta del S.º D.º ^{re} Vaspere Bospi in Segretario Comunale
riservandosi però il Sullodato S.º Cav. ^{re} Prefetto a far note le sue
determinazioni rapporto al tutto stato proposto dal Consiglio -

Riguardo all' due Anziani, fintanto che non viene ap-
provata la Nomina di quelli Stati eletti ultimamente dal
S.º Consiglio non possono cessare dall' incumbenza gli attuali
essendo tenuti li med. ^{mi} ad assistere alla prossima imbussola-
zione fissata pel giorno Sedici cor. ^{te}, onde stabilire il Rango
dei Cosecotti

Perchè poi Lei possa essere pienamente edotto de-
gli affari Comunali, e delle Carte citate in S.ª Sua, di ed av-
viso allo Scaduto S.º Sindaco, perchè sollecitamente gli conse-
gni il tutto, non che l'chiave della Sala Municipale.

Devo inoltre avvertirla, che il S.º Vice-Prefetto
con Ord.º 10. Stante N.º 18. in vigore d'altra Ordinanza

Presettoria de' lo. pure cor. ^{to} N.º 18519 mi ha partecipato, che
quantunque il Decreto N.º 19. Giugno p. p. prescrive, che i cancellie-
ri del Censo col principio dell' Anno 1810. abbiano a cessare
d'essere punto intermedio fra le Vice-Prefetture, e le Am-
ministrazioni Comunali, è chiaro, che ciò non può aver luogo
fino a tanto che le Amm.ⁿⁱ Comunali siano interamente orga-
nizzate, secondo il nuovo metodo, vale a dire, che siano no-
minati dalla Prefettura i nuovi Sindaci, e Consiglieri Comu-
nali, ed approvate le nomine degli Anziani, e Segretarij fatti
dai rispettivi Consigli. —

Approfitto di quest' occasione per confermarle la mia più
distinta stima

De Giovanni Canale

N.º 4-

Atto li 13. Gennaio 1410.

2^{to}

Si passi lettera analogo alla di lui no-
minazione in Seg.^{rio} di questa Municipalità
al Sig.^{ro} D.^o Gaspare Bospi; s'incritino gli
Avvisi dell'anno 1409. p.^o p.^o a presentarsi
all'imbalsamazione de' Corpi morti ordinata
sta pel giorno 16. Corrente, e si rimetta
negli ^{atti} per ciò che riguarda le ultre visioni
diverse fluviali &c.

Bospi Sindaco &c.